

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II n. 5

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articoli 24, 49, 85 e 86: Modificazioni alla disciplina dell'esame dei progetti di legge in Assemblea e in materia di voto segreto)

D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO

PISICCHIO

Presentata alla Presidenza della Camera il 12 giugno 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Regolamento vigente della Camera, la cui architettura originaria rispecchia le tendenze e la filosofia che ispiravano le vicende della politica italiana all'inizio degli anni '70, denuncia oggi, a distanza di tre decenni e nonostante alcune importanti modifiche apportate negli ultimi anni, alcune insufficienze rispetto alle nuove dinamiche istituzionali intervenute a seguito del mutamento delle leggi elettorali.

In particolare due aspetti dell'attuale assetto regolamentare rivestono profili di una qualche vetustà rispetto al nuovo quadro di riferimento ordinamentale. Il primo è legato alla limitazione dell'uso del voto segreto nelle procedure dell'Assemblea su-

scettibile di rappresentare un ostacolo, all'interno del nuovo sistema elettorale, al libero dispiegarsi dell'autonomia del parlamentare e della sua libertà da vincoli di mandato. Il secondo inerisce, invece, alle procedure di voto in Aula e al loro disutile intreccio con il dibattito di merito intorno ai provvedimenti.

Entrambi gli aspetti evocati meritano una riflessione. Riguardo al primo va ricordato che, nel sistema elettorale previgente, l'autonomia di ogni deputato dalle ingerenze del partito di riferimento e dai vincoli della disciplina del Gruppo veniva garantita dalla logica stessa del meccanismo elettivo. Il voto di preferenza, infatti, valorizzava la presenza dei candidati al-

l'interno delle liste, rendendone indispensabile l'inclusione ai fini della raccolta del consenso che riverberava i suoi effetti positivi sull'intera lista.

Questa situazione, evidentemente, avrebbe messo al riparo il deputato da eventuali azioni ritorsive da parte del partito politico di appartenenza nell'ipotesi dell'assunzione in Aula di posizioni dissonanti rispetto quelle espresse dal Gruppo cui risultava iscritto. In sostanza la clausola di salvaguardia dell'autonomia del deputato era insita nel medesimo sistema elettivo: la sanzione estrema dell'esclusione del deputato dalle liste elettorali in realtà non veniva comminata a motivo di una carenza di interesse da parte del partito di riferimento, per via del *vulnus* che quell'esclusione in termini di consenso avrebbe potuto comportare all'interno della lista.

Nel sistema attuale, invece, la selezione delle candidature uniche all'interno dei collegi è devoluta ai partiti ed è priva di una delibazione preliminare da parte dell'area di consenso su cui i partiti presumono di poggiare (non vi sono elezioni primarie né altri meccanismi di selezione « popolare » delle candidature). È dall'alto, dunque, che vengono concesse e revocate le candidature.

Ne consegue che la disciplina di Gruppo diventa così rigida (perché la sanzione estrema della esclusione dalle candidature può essere più agevolmente comminata, senza apparente danno per il Gruppo che la somministra) da porre non senza attendibilità il dubbio sulla compatibilità di questo

stato di cose con la garanzia costituzionale posta dall'articolo 67 all'esercizio del mandato parlamentare senza vincolo.

L'allargamento dell'ambito di esperibilità del voto segreto, in realtà, costituirebbe oggi una piena restituzione di ruolo, di dignità istituzionale e di prerogative al singolo parlamentare che potrebbe, così esercitare il diritto all'obiezione di coscienza senza temere rappresaglie da parte dei partiti.

Sul secondo aspetto richiamato, relativo alla separazione nei lavori d'Aula dei tempi destinati alle procedure di voto rispetto a quelli relativi al dibattito e agli interventi sul merito dei provvedimenti, riteniamo che esistano elementi di tale evidenza a suffragio della tesi della necessità di evitare l'intersecazione dei due diversi momenti, da non richiedere particolari argomentazioni. La nostra proposta di modifica, del resto, tende a rendere omogenea la procedura parlamentare della Camera dei deputati a quella europea: nel Parlamento di Strasburgo, com'è noto, il dibattito d'Aula non si confonde con il momento del voto, cui viene riservato un proprio tempo, che consente ai parlamentari di acquisire certezze sui percorsi lavorativi delle sessioni parlamentari, circostanza che è per noi da considerare del tutto chimerica a causa dell'attuale organizzazione di lavoro d'Aula.

I principi richiamati sono confluiti nelle proposte di modifica al Regolamento che ci permettiamo di sottoporre all'attenzione della Giunta per il regolamento.

TESTO DEL REGOLAMENTO

ART. 24.

7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza.

ART. 49.

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone, nonché, quando ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 51, **quelle che incidono sui**

MODIFICA PROPOSTA

ART. 24.

Al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

Il calendario dei lavori determina per ogni seduta nella quale sono previste votazioni una quota di tempo riservata esclusivamente alle votazioni precisandone l'ora di inizio.

ART. 49.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone, nonché quelle per le quali ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 51.

principi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6, da 13 a 22 e da 24 a 27 della Costituzione, sui diritti della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31, comma secondo, e sui diritti della persona umana di cui all'articolo 32, comma secondo, della Costituzione. Sono altresì effettuate a scrutinio segreto, sempre che ne venga fatta richiesta, le votazioni sulle modifiche al Regolamento, sull'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta, sulle leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte costituzionale) e agli organi delle regioni, nonché sulle leggi elettorali.

1-quinquies. Lo scrutinio segreto può essere richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 1. In relazione al carattere composito dell'oggetto, può essere richiesta la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto.

ART. 85.

7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un

Il comma 1-quinquies è sostituito dal seguente:

1-quinquies. In relazione al carattere composito dell'oggetto, può essere richiesta la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto.

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

6. Le operazioni di voto relative a tutti gli argomenti esaminati nel corso di una stessa seduta sono di norma concentrate in un'unica fase della seduta. Nel corso di tale fase i deputati hanno facoltà di parlare solo per richiamo al regolamento.

ART. 85.

Il comma 7 è abrogato.

voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

ART. 86.

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro il giorno precedente la seduta nella quale avrà inizio la discussione degli articoli.

5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.

ART. 86.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. **Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, possono comunque presentare** in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro il giorno precedente la seduta nella quale avrà inizio la discussione degli articoli. **Ciascun presentatore non può comunque presentare più di dieci emendamenti riferiti allo stesso articolo.**

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi **fino ad un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.** Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.

6. I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione. Nell'esprimere il parere, i relatori possono chiedere al Governo di rispondere su specifiche questioni attinenti alle conseguenze derivanti dall'applicazione delle norme, da esso proposte, contenute nell'articolo in esame o in emendamenti presentati dal Governo medesimo. Il Governo può rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta non oltre la conclusione dell'esame dell'articolo; può chiedere altresì che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non più di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo.

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti **al termine della discussione degli articoli cui essi si riferiscono**. Nell'esprimere il parere, i relatori possono chiedere al Governo di rispondere su specifiche questioni attinenti alle conseguenze derivanti dall'applicazione delle norme, da esso proposte, contenute nell'articolo in esame o in emendamenti presentati dal Governo medesimo. Il Governo può rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta non oltre la conclusione dell'esame dell'articolo; può chiedere altresì che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non più di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo.